

REGOLAMENTO (CE) N. 703/2003 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2003

che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2003 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2003.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 541/2003 della Commissione, del 26 marzo 2003, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2003.

- (3) I quantitativi per i quali sono stati chiesti dei diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 8 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, occorre pertanto fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta fino a concorrenza dei quantitativi seguenti:

- 7,3161 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0001,
- 1,2093 % del quantitativo chiesto per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 80 del 27.3.2003, pag. 24.